

## Il principio di lealtà nell'ordinamento sportivo

*Mario Luigi Torsello*

*Within the sports legal order, the principle of loyalty is not merely a moral norm but a genuine legal principle that underpins the validity of the entire system, in line with the Olympic Charter, the European Sports Charter, and other internal sources (CONI and the national sports federations). In the sports sanctions framework, alongside specifically defined offenses, open-ended clauses operate that allow the repression of unfair conduct, that are not foreseeable ex ante; a breach of the duty of loyalty can therefore be actionable on an independent basis, especially when it affects the integrity of competition. While recalling the category of general clauses, the author distinguishes loyalty: it does not refer back to extra-legal standards, because it is considered an internal and structural principle of the sports legal order – while noting that the sports judge's interpretation must remain within the bounds of reasonableness, proportionality, and the duty to give reasons. On the subjective side, the duty binds all persons “in any way relevant” to the federal order; on the objective side, its extension to the extra-sporting sphere remains controversial, at most confined to cases of final criminal convictions for particularly serious offenses. In conclusion, loyalty takes the form of an “open” typicity that remains compatible with procedural safeguards; its centrality is justified by the autonomy of the sports legal order, further reinforced by the recent constitutionalization of sport in the Italian Constitution.*

Sommario: 1. La lealtà: “l'in sé” dell'ordinamento sportivo. – 2. Principio di lealtà e fattispecie sanzionatoria. – 3. La rilevanza in via autonoma della violazione dei doveri di lealtà. – 4. Dovere generale di lealtà e norma sanzionatoria speciale. – 5. Dovere di lealtà e clausole generali. – 6. I limiti al potere integrativo del giudice. – 7. L'ambito di applicazione soggettivo del principio di lealtà. – 8. L'ambito di applicazione oggettivo del principio di lealtà. – 9. Conclusioni.

### 1. La lealtà: “l'in sé” dell'ordinamento sportivo

Il fenomeno sportivo si struttura attorno a un nucleo assiologico non negoziabile, nel quale la lealtà assurge a parametro di legittimità delle condotte e, insieme, a criterio di giudizio per l'interprete<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> “Lo sport è [...] una dimensione della persona attinente alla sua spiritualità; affermazione che può apparire paradossale, se si pensa al rilievo che ha anche la fisicità di un soggetto, l'educazione e il governo che il soggetto esercita sulle proprie forze fisiche. Lo sportivo autentico è, però, prima di tutto, un soggetto virtuoso, nel senso che è chiamato al dovere irrinunciabile di esercitare alcune virtù, ritenute supreme e il cui mancato esercizio lo pone fuori della comunità: il puro agonismo come atteggiamento di fondo, la lealtà. L'etica, una certa etica, un'etica assolutamente specifica è il momento di rilievo — e momento caratterizzante — del fenomeno sportivo.” Così: P. Grossi, *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Dir. amm.*, 2012, 1-2, pp. 2 ss. Si veda, anche, M.S. Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport*, 1949, 1-2, pp. 10-28, secondo cui “Come tutte le normazioni anche quella degli ordinamenti sportivi è ordinata in un ‘sistema’, con i suoi principi generali. [...] Tra essi un ruolo speciale è da attribuirsi al principio di lealtà sportiva. [...] che negli ordinamenti sportivi non è solo morale, ma soprattutto giuridico. In tal modo gli ordinamenti giuridici sportivi si aggiungerebbero alla serie già nota, di ordinamenti (religiosi, professionali) nei quali si attribuisce un preciso valore giuridico a norme che

L'adesione all'ordinamento sportivo impone, dunque, un dovere che trascende la mera osservanza di regole specifiche: quando i comportamenti travalicano il limite della lealtà, si consuma una lesione dell'ordine sportivo prima ancora che una violazione tipica<sup>67</sup>.

Il principio di lealtà è, dunque, una regola morale e nello stesso tempo giuridica, che funge da fondamento di validità dell'intero sistema<sup>68</sup>.

Non a caso la Carta olimpica – vera e propria Carta costituzionale dell'ordinamento sportivo – tra i principi fondamentali, prevede, che l'Olimpismo mira “a creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio, sulla responsabilità sociale e sul rispetto dei diritti umani” riconosciuti a livello internazionale e dei principi etici fondamentali universali.

In questa prospettiva, la missione del Comitato internazionale olimpico (CIO) (paragrafo 2) è, in primo luogo, quella di “incoraggiare e sostenere la promozione dell'etica e della buona governance nello sport, nonché l'educazione della gioventù attraverso lo sport, e dedicare i propri sforzi ad assicurare che, nello sport, prevalga lo spirito del *fair play* e sia bandita la violenza”<sup>69</sup>.

---

negli ordinamenti statali sono di etica o di costume. Con la differenza però che la particolare operatività propria delle misure sanzionatorie degli ordinamenti sportivi rende l'osservanza del principio grave e, per più aspetti, anche più effettiva di quella di alcune norme degli ordinamenti statali”.

<sup>67</sup> L'espressione “ordinamento sportivo” deve qui essere intesa in senso descrittivo, senza che essa implichi una presa di posizione sulla dibattuta questione riguardante l'esistenza o meno di un ordinamento giuridico sportivo in senso proprio. Analogamente, del resto, all'uso dell'espressione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

<sup>68</sup> Principio che, già prima della codificazione CONI, possedeva piena valenza giuridica nell'ordinamento sportivo. Così: Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017 [ndr: tutte le decisioni e pareri del Collegio di garanzia dello sport sono reperibili sul sito istituzionale del CONI]. Secondo F. Valenti, *Lealtà sportiva. Etica e diritto*, in *Eur. J. Sport Stud.*, 2014, 2, pp. 1 ss., la lealtà sportiva ha sempre configurato una regola di comportamento di indubbio valore giuridico, imponendo un preciso obbligo di condotta leale e corretta. Si tratta di una norma codificata nel Codice di comportamento sportivo, ma che comunque ha sempre tutelato l'ordine giuridico sportivo quale norma fondamentale di tale ordinamento. Anche secondo P. Rubechini, *Un limite esterno all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dell'ex tesserato: luci e ombre in un caso di archiviazione nonostante la violazione dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva nell'ambito della federazione italiana motonautica*, in *Riv. dir. sport.*, 2017, p. 430, l'enunciazione dei principi di lealtà all'interno dei vari regolamenti sportivi e statuti federali ha semplicemente codificato valori già presenti nell'ordinamento sportivo, il cui significato iniziale evidentemente etico ha sublimato e si è evoluto in clausola giuridica generale. Come è noto, invece, F. Carnelutti, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, p. 20, affermava l'incompatibilità tra diritto e sport, ritenendo che dovesse essere esclusivamente il *fair play*, e non la norma giuridica, a governare lo sport.

<sup>69</sup> Il riferimento d'obbligo è a de Coubertin, su cui, di recente, L. Melica, “*L'éclairer dell'Olimpismo. De Coubertin tra i Giganti del metodo comparato*”, Modena 2024, pp. 90-91. Della comparazione giuridica de Coubertin si avvarrà nella realizzazione dell'intero progetto olimpico quando, prendendo le mosse dalle rispettive regole nazionali, cercherà, non senza difficoltà, di giungere a sintesi condivise, sino a comporre la prima Carta olimpica; con la comparazione conierà poi il principio della “lealtà sportiva”, che inserirà nel giuramento olimpico e che, progressivamente, sarà recepito da diversi statuti delle federazioni sportive, oltre a essere utilizzato con il termine inglese “*fair play*” come parametro di giudizio dalla Corte arbitrale dello sport.

Si devono ricordare anche i lavori della 7<sup>a</sup> Conferenza dei ministri europei responsabili dello sport, tenutasi a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992. All'esito di tale incontro sono state adottate la Carta europea dello sport ed il Codice europeo di etica sportiva. I testi della Conferenza sono stati poi oggetto delle raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa numeri 13 e 14 del 24 settembre 1992. Nell'attuale versione della Carta europea dello sport (2021) si legge (art. 8) che: "Sostenere il *fair play* [...] è molto più che giocare nel rispetto delle regole. Il *fair play* incorpora i concetti di amicizia, rispetto degli altri e senso di fratellanza. Esso comprende anche le questioni relative all'imbroglio, all'uso di strategie sleali pur nel rispetto formale delle regole, alla manipolazione delle competizioni sportive e al doping".

Nella stessa direzione, il Codice di comportamento sportivo del CONI del 30 ottobre 2012, sotto la rubrica "Principi Fondamentali", stabilisce che i principi cui atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta sono quelli "inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali [...]". L'art. 2 riguarda specificamente il principio di lealtà e dispone che "i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva".

Si rammentano, ancora, i Principi di giustizia sportiva adottati dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018, secondo cui "gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del *fair play*, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e

---

Nel 1975 il Comitato internazionale *fair play* pubblicò "La Carta del *Fair play*" ove si legge: "Qualunque sia il mio ruolo nello sport, anche quello di spettatore, mi impegno a: 1. Fare di ogni incontro sportivo, poco importa la posta in palio e la rilevanza dell'avvenimento, un momento privilegiato, una sorta di festa. 2. Conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato. 3. Rispettare i miei avversari come me stesso. 4. Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, sapendo che come me, hanno diritto all'errore, ma fanno di tutto per non commetterlo. 5. Evitare la cattiveria e le aggressioni nei miei atti, parole o scritti. 6. Non usare artifici o inganni per ottenere il successo. 7. Essere degno nella vittoria, come nella sconfitta. 8. Aiutare ognuno, con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione. 9. Soccorrere ogni sportivo ferito o la cui vita è in pericolo. 10. Essere realmente un ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi qui affermati. Onorando questo impegno, sarò un vero sportivo". Il Comitato nacque a Parigi il 5 dicembre 1963, allorché rappresentanti dell'UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation*), dell'AIPS (*International Sports Press Association*), dell'ICSSPE (*International Committee for Sport Science and Physical Education*) e delle federazioni Internazionali di pallacanestro, calcio, rugby e lotta, fondarono il Comitato internazionale per l'organizzazione dei premi Pierre de Coubertin per il *fair play*. Si veda, anche: F.P. Traisci, *Fair Play e lealtà sportiva: i valori dello sport dall'etica al precetto giuridico per la tutela dell'integrità del movimento*, in S. Mazzamuto, R. Pardolesi e L. Santoro (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*, vol. II, Palermo, 2024, p. 1075; si veda anche A. Torrisi, *Il principio di lealtà sportiva*, in S. Mazzamuto, R. Pardolesi e L. Santoro (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*, cit., p. 1049.

metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione” (art. 1, comma 2)<sup>70</sup>.

Da tutte le fonti citate discende, dunque, che l’etica sportiva informa e qualifica la giuridicità dell’ordinamento<sup>71</sup>.

Dunque, il principio di lealtà costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo: la negazione di quel valore si traduce nella negazione stessa dell’ordinamento medesimo<sup>72</sup>.

Ma anche nella prospettiva dell’ordinamento generale, occorre dare atto di un’autorevole interpretazione secondo cui il più profondo significato della recente riforma di cui all’art. 33 Cost. sia stato il riconoscimento della lealtà sportiva nella Costituzione, introducendo all’interno della Carta fondamentale i valori della Carta olimpica.

Entrano pertanto nella Costituzione, e in maniera formale, i valori del CIO, tra i quali campeggia il principio di lealtà sportiva<sup>73</sup>.

---

<sup>70</sup> L’art. 13-bis dello Statuto del CONI, istituisce, inoltre, il Garante del Codice di comportamento sportivo, con il compito di segnalare ai competenti organi degli enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell’eventuale giudizio disciplinare. Con delibera del 26 marzo 2012, la Giunta nazionale del CONI ha approvato il regolamento del Garante.

<sup>71</sup> Qualche precisazione terminologica: nel testo, il sintagma “principio di lealtà” è utilizzato in senso onnicomprensivo, esteso, quindi, ai correlati doveri di “correttezza” e “probità”. Peraltro, può discutersi se il “principio di lealtà” ricomprenda o meno anche quello di “correttezza” e “probità” e quale sia la differenza tra tali concetti e di essi rispetto al “*fair play*”. Orbene, in prima battuta, il concetto di “lealtà” sembra prevalentemente riferirsi al profilo di fedeltà allo spirito e alle regole del gioco e dell’ordinamento; quello di “correttezza” pare richiamare, in termini oggettivi, il dovere di comportamento secondo le regole di condotta previste dall’ordinamento; infine, quello di “probità” evoca il profilo dell’integrità morale, della rettitudine e dell’onorabilità, che può riguardare anche – nei limiti di cui si dirà – comportamenti posti al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, sempre che, però, siano comunque riferibili all’attività sportiva medesima. Peraltro, con una formulazione parzialmente diversa, l’art. 1, comma 5, dello Statuto della FIGC introduce anche il concetto di “sportività” allorché prevede che “[...] la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell’ordinamento federale sono tenuti a: a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza [...]”. Tale concetto sembra riferirsi, più puntualmente, al comportamento da assumere in occasione delle competizioni. Anche l’art. 11 del Regolamento disciplinare UEFA si riferisce, oltre che ai principi di condotta etica, lealtà, integrità, anche a quello di “sportività”. Il concetto di integrità, in questo contesto, non pare sostanzialmente diverso da quello di probità, ancorché sembra includere anche profili organizzativi. Quanto al “*fair play*” esso appare un valore guida (una sorta di meta-principio) entro cui trovano spazio “lealtà”, “correttezza”, “probità” e “sportività”. Da segnalare, inoltre, che da tempo si parla anche di “*fair play* finanziario” per indicare l’insieme di regole dettate dalla UEFA per poter salvaguardare la sostenibilità economico-finanziaria del calcio europeo.

<sup>72</sup> Si veda: A. Marini, *Etica e sport*, in Aa.Vv., in *Fenomeno Sportivo e Ordinamento giuridico*, in *Atti del 3° Convegno Nazionale, 27-28-29 marzo 2008*, Capri-Napoli, 2009, p. 53. In questo senso: Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017. Sul punto si veda anche: CFA FIGC, SS.UU., n. 4/2021-2022; CFA FIGC, SS.UU., n. 12/2021-2022; CFA FIGC, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA FIGC, Sez. I, n. 50/2022-2023; CFA FIGC, SS.UU., n. 66/2022-2023; CFA FIGC, SS.UU., n. 103/2022-2023; CFA FIGC, Sez. I, n. 37/2023-2024. [nдр: tutte le decisioni della Corte federale d’appello della FIGC sono reperibili sul sito istituzionale della FIGC medesima].

<sup>73</sup> Si veda: G. Liotta, *Lo sport in costituzione: assenza formale e presenza sostanziale*, in *dirittodellosport.it*, 2023, che fa riferimento anche alla legislazione primaria che impone all’ordinamento sportivo di conformarsi “ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale” (art. 2, comma 1, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano

## 2. Principio di lealtà e fattispecie sanzionatoria

La conseguenza dell'immanenza del principio di lealtà all'ordinamento sportivo è che, sul piano della tecnica normativa, accanto agli illeciti disciplinari tipizzati, operano fattispecie elastiche, riconducibili alla violazione del medesimo principio.

Tali fattispecie, espresse mediante clausole valutative del contegno dei tesserati, non sono suscettibili di puntuale tipizzazione *ex ante*, ma vanno definite caso per caso, alla luce delle specifiche circostanze<sup>74</sup>.

Ad esempio, il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede numerose fattispecie tipizzate<sup>75</sup>.

Ma prevede anche, all'art. 4, che "I soggetti di cui all'art. 2 ... osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"<sup>76</sup>.

È stato evidenziato che in simili norme, oltre a mancare una previsione sanzionatoria specifica, difetta anche un vero e proprio precetto in senso tradizionale: ciò che viene posto a carico dell'incolpato non è la mancata osservanza di un divieto o di un comando specifico, bensì il contrasto con i canoni generali di comportamento posti a base dell'ordinamento<sup>77</sup>.

Queste previsioni, quindi, esprimono un obbligo etico-giuridico di carattere generale, lasciando al momento applicativo – e dunque all'interprete e, in primo

---

– CONI)". In senso analogo, si veda: F.P. Traisci, *Fair Play e lealtà sportiva: i valori dello sport dall'etica al precetto giuridico per la tutela dell'integrità del movimento*, cit., pp. 1100-1101.

<sup>74</sup> Così: Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 76/2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 5/2024.

<sup>75</sup> Es. art. 23: "Dichiarazioni lesive"; art. 24: "Divieto di scommesse e obbligo di denuncia"; art. 28: "Comportamenti discriminatori"; art. 30: "Illecito sportivo e obbligo di denuncia", ecc.

<sup>76</sup> Secondo l'art. 13 del *FIFA Disciplinary Code* (ed. 2023), le associazioni e i club, così come i loro giocatori, dirigenti e qualsiasi altro membro e/o persona che svolga una funzione per loro conto, devono rispettare le regole del gioco, nonché gli statuti FIFA e i regolamenti, le direttive, le linee guida, le circolari e le decisioni della FIFA, e "attenersi ai principi di *fair play*, lealtà e integrità". Come detto, secondo l'art. 11 del Regolamento disciplinare UEFA, tutte le entità e le persone soggette a questi regolamenti devono rispettare le regole del gioco, nonché gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della UEFA, e "attenersi ai principi di condotta etica, lealtà, integrità e sportività".

<sup>77</sup> Rileva, in modo efficace, F. Cardarelli, *Morfologia dell'ordinamento sportivo*, in *amministrativamente.com*, 2022, che, in termini metodologici, ciò porta spesso a un giudizio di tipo "pseudosillogistico": la premessa maggiore (la regola tassativa violata) non è data in modo chiuso, ma viene definita alla luce dei valori condivisi dalla comunità sportiva. Ne deriva una casistica che supera la semplice tassonomia del diritto statale: ciò che è lecito nell'ordinamento generale può non esserlo nell'ordinamento sportivo. Questo tratto è, in definitiva, un elemento non riducibile della specificità e dell'autonomia del diritto sportivo. Sul punto si veda, anche, R. Frascaroli, *Sport (dir. pubbl. e dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIII, 1990. Si veda anche Cons. St., Sez. VI, n. 996/1993, secondo cui il procedimento disciplinare non sempre prende le mosse dalla commissione di un illecito astrattamente predeterminato dalle norme sostanziali. I regolamenti federali, infatti, contengono l'obbligo, per gli affiliati e per chiunque sia tenuto all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva, e tale dovere di osservanza delle norme e dei provvedimenti federali tende a coincidere con il dovere di lealtà sportiva, considerato principio dominante diffuso e norma informatrice dell'ordinamento sportivo.

luogo, al giudice sportivo – un ampio margine per qualificare i fatti concreti come conformi o contrari a tali canoni e per calibrare le conseguenze disciplinari<sup>78</sup>.

La funzione di tali previsioni è, in sostanza, quella di presidiare l'integrità del contesto associativo e la genuinità della competizione, colmando gli spazi che una tipizzazione minuziosa non potrebbe realisticamente coprire<sup>79</sup>.

In questo senso, è stato ritenuto che tra i principi ispiratori del processo sportivo, a differenza di quello penale, vi è l'indeterminatezza dell'illecito disciplinare sportivo<sup>80</sup>.

In effetti, si tratta di previsioni contenenti precetti aventi una natura che la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport non ha esitato a definire “volutamente ampia e generale”, con conseguente attenuazione nell'ordinamento sportivo dei principi di precisione e determinatezza, che invece impongono, nel diritto penale, una formulazione intellegibile della fattispecie incriminatrice<sup>81</sup>.

E ciò in coerenza con l'autorevole tesi secondo cui il diritto disciplinare sostanziale dell'ordinamento sportivo si caratterizza — rispetto al diritto penale statale — per l'inesistenza del principio *nullum crimen sine lege*<sup>82</sup>.

Considerate alla luce dei principi dell'ordinamento generale — e in particolare della legalità in senso formale — le disposizioni in esame possono sollevare taluni

---

<sup>78</sup> Tale è anche l'orientamento del Tribunale arbitrale dello sport. Si veda, recentemente, ad esempio, la decisione TAS/CAS 2024/A/10384, sul noto caso Luis Rubiales v. Fédération Internationale de Football Association, in *tas-cas.org*. Secondo tale decisione “L'articolo 13 FDC [ndr: *FIFA Disciplinary Code*, sopra citato] sembra essere redatto in modo ampio e generico, così da ricomprendere e sanzionare, sotto un'unica disposizione, condotte vietate variabili, anche nell'ipotesi in cui il divieto di comportamenti imprevedibili non sia previsto da altre norme FIFA. Poiché, in via generale, i regolamenti devono essere interpretati secondo il loro tenore letterale, il Collegio interpreta in modo lineare l'articolo 13 FDC come volto, intenzionalmente, a delineare un ventaglio molto ampio di possibili violazioni e comportamenti, attinenti all'integrità, alla tutela (*safeguarding*), all'etica e alle regole di “elementare decenza”, che sono soggetti a disciplina ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), FDC”.

<sup>79</sup> Al riguardo, è stato sottolineato che la caratteristica dell'ordinamento sportivo, nel suo apparato sanzionatorio, è quella di contenere precetti improntati a direttrici deontologiche espresse in maniera molto ampia, con richiami a valori da rispettare e realizzare (lealtà, correttezza e probità) piuttosto che a ben individuati beni da proteggere (come, ad esempio, accade nell'ordinamento penale: la vita, la libertà personale, il patrimonio ecc.). Conseguentemente, i singoli addebiti devono necessariamente fare riferimento, di volta in volta, ad altre fonti comportamentali (normative o consuetudinarie), altrimenti il perimetro precettivo risulterebbe incerto nei suoi confini e, come tale, inefficace (CFA FIGC, Sez. I, n. 77/2019-2020).

<sup>80</sup> Così: Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 70/2015. Tale impostazione è stata ripresa dalla Corte federale d'appello della FIGC secondo cui proprio il carattere necessariamente ampio ed elastico della clausola generale comporta, sul piano della fattispecie astratta, un'attenuazione dei principi di legalità e tipicità dell'illecito sportivo (c.d. “principio di indeterminatezza” dell'illecito sportivo), che richiede l'individuazione volta per volta, in base alle circostanze del caso concreto, del precetto specificamente violato, giuridicamente rilevante, al fine di ricostruire la regola comportamentale che si sarebbe dovuta tenere (CFA FIGC, Sez. I, n. 47/2020-2021).

<sup>81</sup> Così: A. Piazza e A. Zimatore, *Repertorio ragionato del Collegio di garanzia dello sport*, Roma, 2019.

<sup>82</sup> Così: F.P. Luiso, *Giustizia sportiva*, in *Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1993.

dubbi circa la compatibilità tra la loro ampiezza applicativa e la certezza del diritto<sup>83</sup>.

In realtà, tali disposizioni non possono essere ricostruite e applicate secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività.

Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione ad esso dei soggetti che ne fanno parte, consentono di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui le disposizioni in questione si fanno portatrici, introiettando nell'ordinamento sportivo positivo principi che devono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell'ordinamento fanno parte.

Si spiega così la presenza di disposizioni caratterizzate dall'enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza<sup>84</sup>.

Il che comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria. L'attività sportiva si fonda sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all'interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza<sup>85</sup>.

Questo sistema non contrasta con la Costituzione, poiché l'illecito disciplinare sportivo, a differenza delle fattispecie di reato, non è posto a tutela di interessi e beni della vita che nell'ordinamento generale sono considerati di primaria

---

<sup>83</sup> Secondo la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, 25 febbraio 2002, caso Ferrigno/FIGC, la previsione di una norma che descrive in termini assai generali il comportamento doveroso dell'atleta e per la cui violazione si ritiene applicabile una sanzione identificabile solo attraverso il riferimento a disposizioni generali, se può apparire criticabile nell'ottica dell'ordinamento statale, improntato a severe esigenze di certezza del diritto e di tipizzazione degli illeciti penali (art. 25 Cost.), trova comunque piena giustificazione nell'ambito dell'ordinamento sportivo, in cui manifestano dignità preminente, tra le altre, le esigenze di semplicità (e sinteticità) dei regolamenti e di adeguamento della sanzione al caso giudicato: risultato ottenibile anche attraverso la previsione e la sanzione di "clausole generali".

<sup>84</sup> Si veda: CFA FIGC, Sez. I, n. 70/2021-2022; CFA FIGC, Sez. I, n. 93/2021-2022; CFA FIGC, Sez. I, n. 16/2022-2023; CFA FIGC, Sez. I, n. 23/2022-2023; CFA FIGC, Sez. I, n. 69/2022-2023; CFA FIGC, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA FIGC, SS.UU., n. 110/2022-2023; CFA FIGC, Sez. I, n. 49/2023-2024; CFA FIGC, Sez. I, n. 111/2023-2024. Non è un caso che le sanzioni stesse non siano predeterminate nel minimo e nel massimo, perché è l'elasticità stessa che caratterizza la norma primaria, la sua adattabilità alle situazioni e la sua estrema versatilità ed essere impiegata in combinato disposto con tutta l'altra serie di disposizioni vigenti, a giustificare un sistema sanzionatorio "aperto" e funzionale alle esigenze del caso, naturalmente secondo parametri motivazionali esplicitati e che si attagliano alla singola vicenda. Il ruolo della fattispecie diventa fondamentale per la soluzione del singolo caso e per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori (CFA FIGC, SS.UU., n. 113/2020-2021).

<sup>85</sup> *Ex multis*, da ultimo, CFA FIGC, SS.UU., n. 64/2022-2023.

importanza, bensì a presidio di interessi “collettivi” propri dei soli appartenenti agli ordinamenti settoriali-federali<sup>86</sup>.

In questo senso occorre rilevare che, seppure nell’ordinamento sportivo non è infrequente l’accostamento della sanzione disciplinare sportiva alla pena vista quale sanzione penale, tale assimilazione si presta ad una serie di equivoci, in quanto non tiene in debito conto la peculiarità di tale ordinamento ed in specie del sistema disciplinare interno ad esso, che ha connotati e caratteristiche diverse dalla pena come viene comunemente intesa<sup>87</sup>.

Del resto, nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare, sempre e con forza, i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre de Coubertin e, quindi, è compito degli organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> Così: M. Mancini, *Attività sportive “ufficiali”, intervento pubblico e sussidiarietà*, Padova, 2012, p. 250.

<sup>87</sup> Così: CFA FIGC, SS.UU., n. 28/2025-2026. È stato anche considerato che la maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo rispetto all’illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica (CFA FIGC, SS.UU., n. 12/2021-2022). Rilevante è anche CFA FIGC, SS.UU. n. 89/2019-2020, secondo cui l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e *cum grano salis*, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (*rectius*: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella secondo cui la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. È proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali. La giurisprudenza successiva della Corte federale d’appello si è uniformata a tale principio.

<sup>88</sup> Così: Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018.



### 3. *La rilevanza in via autonoma della violazione dei doveri di lealtà*

Pertanto, per la sottoposizione a sanzione sportiva, è sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative al principio di lealtà, trattandosi di norma di chiusura volta a ricomprendere tutte le ipotesi, non analiticamente contemplate, nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri che devono essere assolti da tutti coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un'attività sportiva<sup>89</sup>.

In sostanza, la violazione del principio non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni ma, proprio per l'elasticità dei parametri valutativi, tale principio ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall'ordinamento sportivo<sup>90</sup>.

Da questo punto di vista, l'applicazione del principio di lealtà non riveste carattere necessariamente residuale nel giudizio disciplinare sportivo, in quanto tale principio, quale espressione di un'esigenza immanente che rappresenta lo spirito stesso dell'agonismo e dello sport, non si limita a disciplinare fattispecie apparentemente non previste e, comunque, a colorare e conformare l'interpretazione di tutte le regole federali, ma la sua violazione è idonea a mettere capo a fattispecie di responsabilità che possono coesistere con l'accertamento di singole fattispecie di illecito disciplinare.

Con la precisazione che, affinché la condotta sleale possa essere configurata quale illecito disciplinare, deve rivestire tutti i caratteri di un vero e proprio attentato e tradimento allo spirito dello sport e deve, quindi, caratterizzarsi per la sua particolare e accertata gravità, che sostanzialmente la rende incompatibile con l'esercizio della pratica sportiva e, per l'appunto, con lo spirito che la anima<sup>91</sup>.

In sostanza, in tutti gli ordinamenti federali la lealtà sportiva assume la portata di un canone generale di comportamento la cui violazione è contestata in due modi: in via indiretta, allorché si sia in presenza di una fattispecie riferibile ad un illecito disciplinare tipico, e in via diretta, nell'ipotesi contraria in cui manchi un illecito disciplinare tipico in relazione ad un comportamento ritenuto sanzionabile. Nella prima ipotesi, in cui viene addebitato uno specifico illecito disciplinare previsto da una data norma federale, viene sovente, altresì, imputata la violazione della lealtà

---

<sup>89</sup> Così: Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015. Si tratta di principio più volte ribadito successivamente (da ultimo: Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025).

<sup>90</sup> Così: Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016. Anche in questo caso si tratta di principio più volte ribadito (da ultimo: Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024). Secondo A. De Michele, *La "condotta libera" dell'illecito sportivo de iure condendo nella giustizia sportiva della F.I.G.C.*, in *Diritto dello sport*, 2024, pp. 57 ss., si tratta di una fattispecie a casistica aperta, là dove il dovere di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, ove non sia possibile riconoscere la sussistenza degli elementi propri di uno specifico illecito, anche ove quest'ultimo sia stato contestato, conserva efficacia di disposizione di chiusura di carattere generale e la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza di una disposizione speciale del Codice di giustizia sportiva nella misura in cui di quest'ultima non venga riconosciuta l'applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà.

<sup>91</sup> Si veda: Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 38/2020; si veda anche, *ex multis*, CFA FIGC, SS.UU., n. 32/2023-2024.

per il fatto stesso di aver violato la normativa federale. Nella seconda ipotesi, in cui il fatto non è ascrivibile ad un illecito disciplinare tipico, viene direttamente imputata la sola violazione della lealtà, quale contenitore idoneo a comprendere un'indeterminata serie di condotte<sup>92</sup>.

La violazione dei doveri di lealtà, quindi, può essere rilevante in via autonoma.

Non è dunque necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma perché possa dirsi violato il dovere di lealtà. Un tale dovere, quindi, è autonomamente e oggettivamente valutabile<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup> Si veda: Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 66/2019.

<sup>93</sup> Si veda: CFA FIGC, SS.UU., n. 53/2021-2022; CFA FIGC, Sez. I, n. 59/2023-2024; CFA FIGC, Sez. I, n. 105/2023-2024; si veda, inoltre, la decisione n. 70/2021-2022: la CFA FIGC ha ritenuto che non fosse dimostrato l'illecito di cui all'art. 23 ("Dichiarazioni lesive") ma rimaneva da riscontrare se le dichiarazioni rese potessero costituire l'illecito di cui all'art. 4, comma 1, del Codice. E infatti, l'art. 4, comma 1, del Codice, là dove non sia possibile riconoscere la sussistenza degli elementi propri dell'illecito di cui all'art. 23 del Codice, conserva efficacia di disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del Codice, ove di quest'ultima non venga riconosciuta l'applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità. Inoltre, con decisione CFA FIGC, SS.UU., n. 81/2021-2022, è stato ritenuto che incorre in responsabilità disciplinare, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, il soggetto che, assunto come tecnico titolare della squadra, in quanto munito delle prescritte abilitazioni, consente o non impedisce che un soggetto privo delle prescritte abilitazioni, svolga, in via di fatto, l'attività di allenatore della squadra. Interessante anche la questione recentemente decisa da CFA FIGC, Sez. I, n. 25/2025-2026, che ha sanzionato il comportamento di giocatori che, per un tempo considerevole, avevano rinunciato ad ogni forma di competizione tra loro, passandosi semplicemente il pallone, senza attaccare e addirittura passando deliberatamente il pallone ai calciatori avversari. Tale comportamento - ha ritenuto la Corte - è, tra l'altro, vietato dall'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC, contravvenendo al principio fondamentale di lealtà e, nel contempo, incidendo sull'interesse dei fruitori dell'evento, quali gli spettatori presenti od eventualmente collegati tramite piattaforme televisive od altri mezzi di trasmissione, che non avrebbero alcun interesse ad assistere ad una gara priva di ogni competizione fra i giocatori. In ogni pratica sportiva agonistica, la competizione fra gli atleti partecipanti ad una gara risulta l'essenza ed il fondamento stesso della disciplina sportiva. Lo spirito competitivo, naturalmente temperato dal *fair play* e, dunque, dal rispetto delle regole del gioco e dalla necessità di tenere una condotta leale nei confronti degli avversari, assurge pertanto a principio fondamentale dello sport perché stimola atleti e squadre a superare i propri limiti, a ricercare il miglioramento ed a raggiungere l'eccellenza attraverso l'impegno e la disciplina. In tale prospettiva, lo spirito competitivo e il *fair play* costituiscono aspetti del medesimo fenomeno e sono elementi strutturali - non opzionali - dell'agire sportivo, tanto che efficacemente è stato detto che la competizione è l'anima dello sport e il *fair play* ne è la forma. In assenza di impegno agonistico la "gara" degrada a mero simulacro. Il dovere di evitare condotte platealmente non competitive, pur non essendo espressamente sancito dalle norme federali, deve intendersi ricompreso nell'art. 12 della *UEFA Disciplinary Regulations*, che impone di astenersi da qualunque condotta che possa danneggiare "l'integrità delle gare": "All entities and persons bound by UEFA's rules and regulations must refrain from any behaviour that damages or could damage the integrity of matches and competitions [...]". E ciò analogamente a quanto previsto, in modo espresso, da altre federazioni internazionali (v. per il tennis: *2025 Official Grand slam rule book*, art. 3, lett. e) e per il badminton: *BWF Statutes, Section 2.2.4: Code of conduct: players*, art. 4.2.6.) che hanno sancito normativamente l'obbligo del "*best efforts*". In ogni caso, tale comportamento risulta vietato dall'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC, contravvenendo al principio fondamentali di lealtà, probità e correttezza e, nel contempo, incidendo sull'interesse dei fruitori dell'evento, quali gli spettatori presenti od eventualmente collegati tramite piattaforme televisive od altri mezzi di trasmissione, che non avrebbero alcun interesse ad assistere ad una gara priva di ogni competizione fra i giocatori. Di rilievo, anche, quanto deciso da CFA FIGC, SS.UU., n. 34/2024-2025, che ha esteso tali doveri anche al difensore dell'incolpato.

L'autonoma portata precettiva dell'art. 4, comma 1, Codice di giustizia sportiva FIGC si desume anche sulla base di una analisi meramente letterale del testo della disposizione ("I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"). Tale disposizione utilizza significativamente la congiunzione "e" (e non già "con"), proprio a valorizzare l'enunciazione di un autonomo e concorrente obbligo per i soggetti parte dell'ordinamento giuridico federale di conformare le proprie condotte non soltanto ai puntuali precetti derivanti dalle disposizioni di settore ma anche ai generali principi etici connotanti l'*agere* nell'ambito dell'ordinamento federale<sup>94</sup>.

Con la precisazione che, allorché sussista oltre alla violazione del dovere di lealtà, anche la violazione di specifiche disposizioni del Codice, occorre applicare soltanto le sanzioni previste dalle disposizioni specifiche, dal momento che queste ultime sanzionano specifici comportamenti in contrasto con i doveri generali<sup>95</sup>.

#### 4. *Dovere generale di lealtà e norma sanzionatoria speciale*

È accaduto che, in occasione di una vicenda relativa alle c.d. plusvalenze fittizie, è stata criticata l'idea – sottesa all'impostazione della Corte federale della FIGC – che, per la soluzione di una fattispecie concreta, possano coesistere e applicarsi due diverse disposizioni, una speciale e una generale<sup>96</sup>.

È stato rilevato che, in tal modo, si verificherebbe una doppia - e inammissibile - comminazione sanzionatoria, vale a dire quella specifica prevista dalla norma speciale e quella derivante dall'applicazione dell'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC<sup>97</sup>.

---

<sup>94</sup> Così: CFA FIGC, SS.UU., n. 64/2022-2023.

<sup>95</sup> Si veda: CFA FIGC, Sez. I, n. 80/2022-2023, riguardante il comportamento discriminatorio ex art. 28, comma 1, del Codice e la condotta violenta ex art. 38, comma 1, del Codice.

<sup>96</sup> Si tratta del reclamo deciso con CFA FIGC, SS.UU., n. 63/2022-2023.

<sup>97</sup> Si veda: P. D'Onofrio, *Il rapporto tra norme sportive speciali e generali*, in *Giur. it.*, 2024, p. 1480, secondo cui non persuade l'idea che la sola *lex specialis* sia idonea ad assicurare adeguata protezione al sistema federale, con ciò legittimando un affiancamento sanzionatorio che, di fatto, si presenta più realisticamente come una sovrapposizione di difficile convivenza, peraltro, con il principio del *ne bis in idem*. Ogni violazione finirebbe sempre per determinare una doppia comminazione sanzionatoria, vale a dire quella specifica prevista dalla norma tipica, nonché un *quid pluris*, peraltro indeterminato ed assolutamente discrezionale, derivante dall'applicazione aggiuntiva dell'art. 4. Se, pur in presenza di una fattispecie tipica, si giunge alla condanna applicando in alternativa la violazione del principio generale di lealtà sportiva, allora sfugge il senso di corredare i codici di giustizia federali di norme specifiche, ben potendo bastare l'onnicomprendente ed esclusiva previsione disciplinare sull'antisportività della condotta, attesa l'ampia *vis attractiva* consentita. Si chiede ancora l'autore (P. D'Onofrio, *La discrezionalità della giustizia sportiva*, in S. Mazzamuto, R. Pardolesi e L. Santoro (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*, vol. I, Palermo, 2024, p. 243) se l'imprescindibile discrezionalità sindacatoria non rischi di mutare in un esito normativo delle sentenze federali, consentendo di fatto al giudice domestico non solo di condannare quei comportamenti che non configurino esattamente l'illecito tipizzato, ma anche di

Si tratta di una critica di sistema al modello sanzionatorio della giustizia sportiva sopra descritto che impone attenta riflessione, ancor più alla luce della decisione che assumerà la Corte di giustizia dell'Unione europea dopo un'ordinanza di rimessione del TAR Lazio concernente anche l'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva FIGC, ordinanza che giunge dopo ben due sentenze della Corte costituzionale (n. 49/2011 e n. 160/2019) che hanno individuato un punto di equilibrio tra il diritto di azione in giudizio e l'autonomia del fenomeno sportivo<sup>98</sup>.

Orbene, si è visto come il principio di lealtà costituisca l'essenza stessa dell'ordinamento sportivo e, quindi, l'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC si configura come "disposizione di carattere generale".

Si è visto anche che, in alcuni casi, il legislatore federale ha però ritenuto di sanzionare espressamente taluni comportamenti, ritenendo che gli stessi siano in contrasto con i principi dell'ordinamento sportivo, dando luogo a "disposizioni sanzionatorie speciali".

Esaminando la struttura della norma speciale essa, in primo luogo, si compone di un sostrato comune a tutte le disposizioni sanzionatorie dell'ordinamento, poiché - per quanto sopra detto - tutte sono dirette al rispetto del principio di lealtà.

A questo fondamento comune, a questo nucleo originario, si aggiunge un *quid pluris*, un elemento caratterizzante, tipico, poiché il legislatore federale ha ritenuto - in alcuni casi, ma solo in alcuni casi - di esplicitare la previsione precettiva e sanzionatoria, al fine di sottolineare il disvalore che l'ordinamento annette al compimento di taluni fatti.

Ciò comporta due conseguenze.

---

crearne *ex novo*, in una dimensione applicativa, peraltro, sostanzialmente insindacabile, attesa l'impossibilità per la giustizia statale (segnatamente amministrativa) di annullare le decisioni assunte da quella sportiva.

<sup>98</sup> Si tratta dell'ordinanza del TAR Lazio n. 11559/2024 con la quale, tra l'altro, è stato posto il seguente quesito: se il diritto dell'Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19 del TUE, interpretati alla luce degli art. 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 e 7 della CEDU, devono essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo, ostano a che: - una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 2 del d.l. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003 - come interpretata nel diritto vivente italiano - che, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo come sancito dalla legge nazionale ed interpretato nel diritto vivente italiano, consenta agli organi dell'ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio dell'attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell'ordinamento federale (art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva FIGC), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sono tenuti ad osservare, oltre che lo Statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità. Su tale ordinanza chi scrive non ritiene di esprimere valutazioni di sorta e si limita a richiamare: A.M. Colarusso, *Regolazione federale, abuso di posizione dominante e specificità della dimensione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, pp. 113 ss., secondo cui, quello che non appare ammissibile in tale ordinanza è ridurre il fenomeno sportivo a mera questione economica o di concorrenza: la trasposizione acritica di categorie economiche nel cuore dell'esperienza sportiva rischia di produrre vuoti di tutela e di trasformare lo sport in uno spazio privo di valori, abitato soltanto da operatori efficienti, ma sprovvisto della sua sostanza etica e comunitaria.

In primo luogo, la norma generale e la norma speciale prefigurano due autonome previsioni sanzionatorie. Tant'è che la Corte federale d'appello della FIGC, in molteplici fattispecie – come si è visto - ha confermato quanto già ritenuto dal Collegio di garanzia dello sport secondo cui la violazione del dovere di lealtà non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni ma, proprio per l'elasticità dei parametri valutativi, tale dovere ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall'ordinamento sportivo.

In secondo luogo – e consequenzialmente - là dove non ricorrano gli estremi per applicare la norma speciale, possono ricorrere gli estremi per applicare la norma generale<sup>99</sup>.

Alla luce di quanto sopra detto, il rapporto che intercorre tra la disposizione generale (che afferma il principio di lealtà) e la disposizione sanzionatoria speciale, se lo si vuole definire quale “concorso di norme”, deve essere inteso in un senso del tutto peculiare.

Si staglia, infatti, da un lato, con la norma di cui all'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC, l'essenza stessa dell'ordinamento – diremmo: il sostrato valoriale

---

<sup>99</sup> Si faccia l'esempio dell'illecito consistente in un comportamento discriminatorio espressamente vietato dall'art. 28 del Codice di giustizia sportiva FIGC. È ovviamente ben possibile che il giudice sportivo si trovi in presenza di una fattispecie tipizzata dalla norma speciale. Ma può anche accadere che il *quid pluris* previsto dalla norma speciale non sia riscontrabile nel comportamento posto in essere. Si veda la decisione CFA FIGC, Sez. I, n. 96/2024-2025. In quella circostanza la Corte ha ritenuto che le espressioni utilizzate dall'incolpato, allenatore di una società sportiva, nel corso di una riunione tra dirigenti e calciatori (“Ma tu che parli a fare? L'altro anno quando giocavi nel [...] al tuo posto veniva impiegata una ragazza/femminuccia”) non integrassero gli estremi della discriminazione fondata sul sesso di cui all'art. 28, comma 1, Codice di giustizia sportiva, in quanto la qualificazione di una condotta come discriminatoria presuppone la presenza di un'offesa o di un atto che sia inequivocabilmente riconducibile a un pregiudizio basato su fattori protetti, quale quello legato al sesso. Esse erano riconducibili al contesto tipico delle dinamiche di spogliatoio, contrassegnate, ordinariamente, dall'utilizzo di un linguaggio icastico o anche fortemente icastico nella rappresentazione e narrazione della prestazione sportiva. Ma ciò non toglie che tali espressioni fossero sanzionabili ai sensi dell'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC in quanto il comportamento posto in essere contrastava, comunque, con i principi di lealtà. In presenza di un comportamento siffatto non sarebbe stato coerente con i principi dell'ordinamento sportivo il proscioglimento dell'incolpato solo perché esso non integrava puntualmente quanto previsto dalla fattispecie speciale. L'autore non si era comportato secondo lo standard di probità e di rettitudine previsto dall'ordinamento sportivo, certamente più elevato rispetto a quello dell'ordinamento generale. Secondo il Collegio di garanzia dello sport, parere n. 7/2016, il richiamo alla lealtà deve considerarsi manifestazione della necessità per l'ordinamento (a maggior ragione quello sportivo) di limitare condotte che, pur formalisticamente espressione di posizioni riconosciute dall'ordinamento, in realtà sono tenute per far valere pretese contrarie ai fini propri dell'ordinamento medesimo. La clausola generale, dunque, introduce un criterio ulteriore di rilevanza giuridica, a stregua del quale il giudice seleziona certi fatti o comportamenti per confrontarli con un determinato parametro e trarre dall'esito del confronto certe conseguenze giuridiche. Si veda anche M. Mancini, *Attività sportive “ufficiali”, intervento pubblico e sussidiarietà*, cit., p. 251, nota 261, secondo cui sono i giudici sportivi che decidono di riempire di contenuti la clausola in parola, configurando come violazione del generico principio di lealtà e correttezza sportiva una condotta che, pur apparendo apertamente in contrasto con i valori basilari che debbono informare i rapporti sportivi ed endofederali, non risulta autonomamente configurata quale fattispecie di illecito disciplinare.

dello stesso – e, dall’altro, si pone una fattispecie di illecito disciplinare specificamente individuata dal legislatore federale<sup>100</sup>.

Per così dire, siamo in presenza di un concorso di norme “a carattere sistemico”, perché il comportamento vietato da una norma speciale è “sempre” sostanzialmente riconducibile alla violazione di due disposizioni: quella che specificamente lo vieta e quella, generale, sottesa, comunque, alla stessa.

Con qualche approssimazione - se proprio volessimo utilizzare categorie penalistiche – saremmo in presenza di una norma generale sussidiaria – quella appunto contenuta nell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC – in quanto con essa si tutela l’identico interesse che è tutelato dalla norma speciale sussidiata.

Con la conseguenza che, quando la fattispecie concreta non sia riconducibile a quest’ultima – perché non si riscontra quel *quid pluris* che la connota in termini di specificità – ben potrà trovare applicazione la norma sussidiaria<sup>101</sup>.

##### 5. *Dovere di lealtà e clausole generali*

Secondo l’orientamento prevalente, il dovere di lealtà opererebbe, nell’ordinamento sportivo, quale vera e propria clausola generale<sup>102</sup>.

È noto che, nell’ordinamento statale, un autorevole studioso, nel riaprire il dibattito sulle clausole generali, le considera strumenti ormai ineliminabili della tecnica legislativa e dell’attività giudiziale, specie dopo l’abbandono di ogni pretesa di disciplina casistica esaustiva<sup>103</sup>.

---

<sup>100</sup> Si veda: Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017. Ecco perché, come si è visto, la violazione della lealtà sportiva può essere contestata in via indiretta e in via diretta (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 66/2019).

<sup>101</sup> Non si tratta neanche di un meccanismo simile a quello della c.d. norma penale in bianco in quanto, in questo caso, non si ravvisa una disposizione incompleta nel precetto, che rinvia per l’integrazione del suo contenuto a fonti esterne. In primo luogo, difatti, non c’è alcun meccanismo di integrazione, in quanto l’interprete prende semplicemente atto che il *quid pluris* previsto dalla norma speciale non è rinvenibile nel caso concreto ma che, ciò nonostante, permane la violazione della norma generale. D’altro canto, come si vedrà, la cosiddetta integrazione non avviene attraverso un rinvio – in senso proprio - ma attraverso il richiamo a criteri interni, anzi, richiamando l’essenza stessa dell’ordinamento medesimo. La Corte federale d’appello della FIGC ha sempre escluso, pertanto, che l’art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC integri una norma sanzionatoria in bianco (si veda, *ex multis*, da ultimo: Sez. I, n. 113/2024-2025).

<sup>102</sup> Si veda: Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017; e ciò a prescindere dalle peculiarità delle singole pratiche sportive e dal concreto atteggiarsi delle regole tecniche in ciascuno sport operanti. La lealtà sportiva si sostanzia così, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall’altro, in un criterio di valutazione della legittimità del comportamento. Si veda, anche: Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 5/2024.

<sup>103</sup> Si veda: P. Rescigno, *Le clausole generali nel diritto privato, Una nuova stagione per le clausole generali*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1689 ss., secondo cui in una società pluralista esse non vanno temute come varchi all’arbitrio giudiziale, ma comprese come rimandi a valutazioni socialmente condivise. Egli richiama la storia dei sospetti verso la “fuga nelle clausole generali” (Germania anni ’30) e, per converso, la fiducia di una tradizione civilistica che le ha considerate necessarie: l’interpretazione non può essere cieca al contesto valoriale e alle formazioni sociali cui le regole si applicano. Secondo il medesimo autore (P. Rescigno, *Appunti sulle “clausole generali”*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, pp. 1-8) le clausole generali sono norme nelle quali vi è un’eccedenza di valori di

Per clausola generale deve intendersi una disposizione, operante in un determinato ordinamento giuridico, formulata attraverso espressioni linguistiche indeterminate, sì da esservi implicito il richiamo a valori della morale o del costume, generalmente recepiti in norme o principi dello stesso ordinamento (o comunque sicuramente condivisi), oppure espressi da altri ordinamenti<sup>104</sup>.

In questo senso, tale clausola indica una misura di comportamento che il giudice deve concretizzare in forma generalizzabile, cioè in funzione di una tipologia sociale, e impartisce al giudice una direttiva per la ricerca della norma di decisione: essa è una tecnica di formazione giudiziale della regola da applicare al caso concreto, senza un modello di decisione precostituito da una fattispecie normativa astratta<sup>105</sup>.

Il carattere di flessibilità o elasticità è, dunque, la caratteristica propria delle clausole generali<sup>106</sup>.

Si parla, a tale riguardo, di naturale “estroversione” di tali clausole, poiché esse sono ancorate a valori il cui contenuto non si può esaurire nella valutazione fattane dal legislatore e, quindi, comportano un’attività di “*integrazione valutativa*” da parte del giudice<sup>107</sup>.

Quindi, nell’applicazione delle clausole generali, il meccanismo della sussunzione (e quindi il sillogismo giudiziale) opera, per così dire, alla rovescia: mentre per le norme ordinarie è il fatto concreto che va sussunto nella norma già data, in presenza di una clausola generale è il giudizio sul fatto, espresso sulla base di parametri extralegali, a riempire di contenuto e a concretizzare la clausola generale<sup>108</sup>.

---

contenuto assiologico rispetto ai contenuti abituali delle regole, sicché nelle clausole generali vi è una delega al giudice a ricercare valori fuori dai rigidi confini dell’ordinamento positivo. Si veda, anche, G. D’amico, *Clausole generali e controllo del giudice*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1704, secondo cui nessun ordinamento può fare a meno di ricorrere a clausole generali, ma al contempo nessun ordinamento potrebbe basarsi esclusivamente su clausole generali. Sulle clausole generali in genere, si veda: V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010.

<sup>104</sup> Si veda: F. Roselli, *Clausole generali. Iura novit curia. Contraddittorio*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1701. Secondo P. Chiassoni, *Le clausole generali tra teoria analitica e dogmatica giuridica*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1692, tra le alternative definitorie percorribili, è preferibile la seguente definizione: la clausola generale è un termine o sintagma di natura valutativa caratterizzato da indeterminatezza, per cui il significato di tale termine o sintagma non è determinabile se non facendo ricorso a criteri, parametri di giudizio, interni e/o esterni al diritto tra loro potenzialmente concorrenti.

<sup>105</sup> Così: L. Mengoni, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 10 ss.; si veda, anche G. D’amico, *Clausole generali e controllo del giudice*, cit., p. 1710.

<sup>106</sup> Secondo V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1722, le clausole generali sono elastiche in una duplice maniera: da un lato, quanto alla determinazione del criterio di concretizzazione o specificazione della clausola generale; dall’altro, sotto il profilo del mutamento del contenuto del criterio di concretizzazione nel tempo.

<sup>107</sup> Così: S. Mazzamuto, *Il rapporto tra clausole generali e valori*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1698; si veda anche V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010, p. 15 e *passim*.

<sup>108</sup> Si veda: G. D’amico, *Clausole generali e controllo del giudice*, cit., pp. 1704-1713; V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, in *Giur. it.*, 2011 p. 1720.

Tale clausola sostanzia, dunque, una norma “aperta” sul piano della fattispecie, la cui vaghezza o indeterminatezza implica la necessità di un intervento attivo del giudice.

Pertanto, là dove una disposizione contenga una clausola siffatta, il giudice, per applicarla, deve integrare la norma con un parametro di giudizio esterno al testo normativo stesso, scegliendo un criterio che riempia di contenuto la clausola nel caso concreto e, in tal modo, conferendo concretezza alla clausola medesima.

Orbene, se tali sono i caratteri delle clausole generali nell’ordinamento statale, il meccanismo e le finalità attraverso cui opera il dovere di lealtà nell’ordinamento sportivo appaiono alquanto diversi e, comunque, più intensi rispetto a quelli propri di tali clausole<sup>109</sup>.

Difatti, il giudice sportivo, allorché deve applicare il principio di lealtà, diversamente da quanto avverrebbe in presenza di una clausola generale: a) non effettua una integrazione valutativa attraverso il meccanismo del rinvio; b) in ogni caso, non effettua alcun rinvio a criteri extra-testuali di natura morale o sociale.

Non opera alcun rinvio perché, se il principio di lealtà caratterizza, esso stesso, l’intero ordinamento giuridico sportivo, non si tratta di rinviare a criteri esterni alla fattispecie ma di disvelare e rendere operativo il sostrato essenziale, la natura intima della fattispecie medesima; natura caratterizzante tutte le norme dell’ordinamento giuridico sportivo<sup>110</sup>.

Non opera alcun rinvio a criteri morali o sociali perché il principio di lealtà è vero e proprio principio giuridico che – come si è visto – costituisce la base valoriale dello stesso sistema normativo<sup>111</sup>.

---

<sup>109</sup> Sono note le riflessioni di F. Galgano, *Diritto privato*, Padova, 1983, p. 322. La legge, per analitica che sia non può prevedere tutte le possibili situazioni; non può sempre prevenire, con apposite norme, gli abusi che le parti possono commettere l’una a danno dell’altra. La legge prevede solo le situazioni più frequenti, sventa gli abusi più ricorrenti: molti riprovevoli comportamenti sfuggirebbero alle pur fitte maglie della legge, se si dovesse considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta (“la legge non lo vieta, dunque posso farlo”), o solo facoltativo ogni comportamento che nessuna norma di legge rende obbligatorio (“la legge non lo impone, dunque posso non farlo”). Il principio generale della correttezza e della buona fede consente, dunque, di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a quelli previsti dalla legge; si realizza, in tal modo, la “chiusura” del sistema legislativo, al fine di colmare le lacune che questo può rivelare nella varietà e molteplicità delle situazioni della vita economica e sociale. A tali riflessioni si ricollega il Collegio di garanzia dello sport allorché ritiene che il dovere di lealtà è assimilabile concettualmente ai principi generali di correttezza e buona fede; la lealtà è clausola di “chiusura” del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017).

<sup>110</sup> Difatti, secondo G. D’amico, *Clausole generali e controllo del giudice*, cit., p. 1708, l’elasticità delle clausole generali è sempre stata fatta consistere nella possibilità che il sistema evolva, facendo propri in automatico i cambiamenti che si producono nella società, senza bisogno e prima ancora che il legislatore recepisca attraverso le sue norme tali cambiamenti. Caratteristica, quindi, sensibilmente diversa rispetto al dovere di lealtà.

<sup>111</sup> La clausola generale – secondo la prevalente dottrina civilistica – opera invece necessariamente attraverso il rinvio a dati esterni, estranei all’ordinamento giuridico, cioè il criterio di determinazione della clausola generale non può essere costituito da enunciati giuridici del medesimo sistema giuridico cui appartiene l’enunciato normativo che contiene la clausola generale: V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010, pp. 41-42 e p. 65.



In questo senso, il ruolo del principio non appare riconducibile ad un fenomeno di mera tecnica normativa destinata a colmare le lacune del sistema.

Del resto, già nella prospettiva dell'ordinamento statale, ridurre le clausole generali a un mero espediente tecnico appare, ad alcuni, fuorviante<sup>112</sup>.

Ad ogni modo, visto il ruolo che assume il dovere di lealtà nell'ordinamento sportivo, è tendenzialmente da escludere che nello stesso possano riscontrarsi lacune nel sistema, cioè l'assenza di una regola applicabile a una fattispecie meritevole di disciplina.

Ciò che certamente – ma unicamente - accomuna il principio di lealtà e la clausola generale è l'effetto: la formazione giudiziale della regola.

Ma questo elemento non pare che possa consentire di accomunare il primo all'altra.

## *6. I limiti al potere integrativo del giudice*

L'ampiezza del potere integrativo riconosciuto al giudice sportivo non significa che l'ordinamento abdichi a ogni vincolo, consentendo un arbitrio assoluto.

Al contrario, una volta riconosciuto al giudice tale ampio potere, si deve escludere un rinvio generico alla sua discrezionalità.

Ed in effetti, anche nel diritto civile è stato chiaramente affermato che il dovere dell'interprete è quello di operare sì discrezionalmente, ma entro confini razionali e controllabili, ancorando la scelta valutativa a parametri oggettivi e condivisi nella comunità di riferimento.

Il giudice deve fare una scelta, ma questa scelta deve essere motivata in modo persuasivo e razionale, appellandosi a principi e valori non meramente soggettivi bensì riconoscibili come parte dell'ordinamento<sup>113</sup>.

Il giudice sportivo, pertanto, ha l'obbligo non solo di verificare che la violazione dei suddetti principi rientri nell'ambito dell'attività sportiva o di rapporti ad essa

---

<sup>112</sup> Secondo P. Campanella, *Clausole generali e obblighi del prestatore di lavoro*, *Giornate di studio AIDLASS 2014, Clausole generali e diritto del lavoro*, in *bollettinoadapt.it*, 2015, sarebbe riduttivo intendere le clausole generali come mera tecnica legislativa ossia una tra le tante tecniche che possono adoperarsi dal legislatore per meglio garantire il rapporto tra diritto e realtà sociale. Le *Generalklauseln* assumono i tratti di termini valutativi, contenuti in enunciati normativi e caratterizzati da una forte contaminazione valoriale nonché, per conseguenza, da una naturale estroversione, indirizzando il giudice nella ricerca all'esterno dell'ordine di valori da cui far discendere la decisione del caso concreto.

<sup>113</sup> Si veda: E. Moscati, *Clausole generali e ruolo delle obbligazioni naturali nel diritto vigente*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1720. Secondo F. Roselli, *Clausole generali. Iura novit curia. Contraddittorio*, cit., p. 1701, il principale problema pratico posto dall'uso delle clausole generali da parte del legislatore è quello di un'interpretazione-applicazione, ad opera di tutti gli operatori giuridici e in ultima istanza dei giudici, corrispondente a criteri oggettivi e comunemente accettati, sì da renderne plausibile il controllo soprattutto in sede di impugnazione.

riconducibili, ma anche di motivare, nell'ampio spettro della norma, la specifica declinazione cui ricondurre il fatto e la condotta dell'agente al suo esame<sup>114</sup>.

In sostanza spetta al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva individuare se, nel caso concreto, sussista o meno la violazione della suddetta norma. Il richiamo al prudente apprezzamento dell'organo di giustizia sportiva esprime la necessità che il singolo organo giudicante provveda ad individuare se, nel caso specifico, sia in effetti avvenuta la violazione dei suddetti principi<sup>115</sup>.

D'altro canto, un ulteriore limite al potere discrezionale del giudice, al fine di equilibrare le diverse esigenze, è da ravvisarsi nell'elaborazione giurisprudenziale che specifica contenuti e confini dei doveri generali, attraverso criteri di proporzionalità e ragionevolezza nella commisurazione della sanzione e mediante un dovere di motivazione particolarmente accurato da parte degli organi di giustizia.

Anche nell'ordinamento sportivo la funzione nomofilattica si realizza, in assenza di uno *stare decisis* formale, attraverso gli organi di vertice che enunciano principi e li ribadiscono in una serie di decisioni coerenti. Anche qui il valore in gioco è quello della certezza del diritto: il tesserato o l'affiliato devono poter prevedere le conseguenze giuridiche delle proprie condotte, e l'ordinamento deve potersi presentare all'esterno come sistema affidabile e coerente.

In tal modo, il dovere di lealtà conserva la funzione ordinante e di chiusura del sistema sportivo, senza rinunciare alle garanzie minime di prevedibilità e coerenza che la tradizione giuridica esige<sup>116</sup>.

---

<sup>114</sup> Così: CFA FIGC, Sez. I, n. 69/2022-2023. In tema di clausole generali si ritiene che, mentre la regola dettata dal legislatore vale, di per sé, a giustificare la soluzione accolta, la soluzione fondata su una clausola generale richiede invece una diversa e più profonda spiegazione, incentrata sul carattere logico, persuasivo, razionale, sulla "giustizia" di "quella" (e non di "altra") soluzione. Così: F. Astone, *Le clausole generali tra diritto civile e filosofia analitica*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1716.

<sup>115</sup> Così: CFA FIGC, SS.UU., n. 122/2022-2023. Si veda anche M. MANCINI, *Attività sportive "ufficiali", intervento pubblico e sussidiarietà*, cit., p. 251, nota 261, secondo cui l'inevitabile astrattezza e indeterminatezza delle fattispecie è, in parte, temperata dalle garanzie procedurali federali, segnatamente dall'obbligo di contestazione specifica e tempestiva, che impone agli organi inquirenti di descrivere con precisione le modalità della condotta ritenuta disciplinatamente illecita.

<sup>116</sup> In senso critico: F. Calisai, *Lealtà sportiva e buona fede contrattuale tra "coincidenze semantiche" e simmetrie applicative*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, pp. 107 ss., secondo cui la *vis expansiva* che caratterizza l'attività ermeneutica che prevede il ricorso alle clausole generali ha generato, nel caso dell'ordinamento sportivo, un'applicazione non univoca, ma ondivaga, disomogenea e, per certi versi, contraddittoria dell'obbligo di lealtà, che porta con sé il rischio di inficiare la certezza del diritto; analogamente S. Cimini e A. Valentini, *Commento all'art. 4*, in A. Giordano (a cura di), *Commentario al Codice di giustizia sportiva F.I.G.C.*, Roma, 2023, p. 84, secondo cui esprimersi in termini di lealtà, correttezza e probità, equivale ad individuare "un contenitore" che presenta il forte rischio di non essere correttamente e completamente riempito, atteso che l'etica sportiva è un concetto che può assumere pericolose interpretazioni soggettive che variano a seconda di diversi fattori come la cultura derivante dallo Stato da cui si proviene, il luogo e il momento storico in cui si pratica l'attività sportiva, il proprio credo religioso, il fine (lucrativo o non lucrativo) alla base dell'attività sportiva. Invece, secondo F. Valenti, *Lealtà sportiva. Etica e diritto*, cit. p. 1 ss., la lealtà impone correttezza, il cui apprezzamento rimanda al criterio dell'affidamento e si traduce sempre in precisi doveri di fare o non fare.

## 7. *L'ambito di applicazione soggettivo del principio di lealtà*

Occorre ora individuare i soggetti destinatari del dovere di lealtà sportiva<sup>117</sup>.

Al riguardo appare dirimente la circostanza che il Codice di comportamento sportivo, all'art. 2, dopo aver disposto che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo il principio di lealtà, specifica che tali doveri sussistono con riferimento ad “ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

Nella medesima direzione, l'art. 2 del Codice di giustizia sportiva FIGC (“Ambito di applicazione soggettivo”) prevede che il Codice si applichi alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale “o comunque rilevante per l'ordinamento federale” e, come si è visto, l'art. 4 del medesimo Codice dispone che i soggetti di cui all'art. 2 osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

Pertanto è stato ritenuto che il tenore letterale della disposizione sia inequivoco nell'assoggettare alle disposizioni del Codice ogni soggetto che, anche a prescindere da una specifica qualifica (dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara), svolga attività di carattere non solo agonistico o tecnico in senso stretto, ma anche organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale: la norma ha in realtà un'estensione soggettiva (“ogni altro soggetto”) e oggettiva/funzionale (“svolgimento di attività comunque rilevante per l'ordinamento federale”) tale da escludere che possano esservi soggetti, operanti nell'ambito dell'ordinamento federale, che non siano assoggettabili alle previsioni del Codice stesso.

Si tratta di una previsione di chiusura del sistema, di cui non è dubitabile la coerenza e la ragionevolezza, stante la sua evidente strumentalità per l'effettivo perseguimento del principio di lealtà, cui deve essere ispirato ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva<sup>118</sup>.

---

<sup>117</sup> Si veda: F. Valenti, *Lealtà sportiva. Etica e diritto*, cit., pp. 1 ss.

<sup>118</sup> Si veda: CFA FIGC, SS.UU., n. 16/2021-2022, riguardante un soggetto non formalmente tesserato per una società; CFA FIGC, Sez. I, n. 97/2021-2022, riguardante l'applicabilità del Codice ad un consigliere federale indipendente della Lega Serie A; CFA FIGC, SS.UU., n. 29/2022-2023, riguardante un soggetto che, pur in assenza del tesseramento e dell'inserimento nell'organico della società sportiva, aveva una collaborazione soltanto occasionale con la società medesima; CFA FIGC, Sez. I, n. 82/2022-2023, riguardante un soggetto detentore, attraverso una società di cui era amministratore unico e usufruttario dell'intero valore delle relative quote sociali, della quota maggioritaria del capitale sociale della società calcistica; CFA FIGC, SS.UU., n. 14/2023-2024, riguardante un soggetto non tesserato che ha svolto le funzioni di amministratore di fatto.

8. *L'ambito di applicazione oggettivo del principio di lealtà*

Qui si apre, però, un altro scenario che riguarda la latitudine del dovere di lealtà, probità e correttezza.

Il caso è purtroppo molto noto. E allo stesso ne sono seguiti altri.

Un calciatore professionista – secondo una sentenza del giudice penale non ancora passata in giudicato - si è reso responsabile di un crimine ignobile: una violenza sessuale perpetrata in una situazione - però - del tutto estranea alla sua attività sportiva.

È sanzionabile tale comportamento anche dal giudice sportivo?

Si tratta di tema delicatissimo ove si scontrano due esigenze.

Da un lato, quella secondo cui il giudice sportivo non può svolgere le funzioni di gendarme nei confronti di tutti i fatti della vita privata del tesserato. E ciò per innumerevoli motivi, anche di carattere pratico, facilmente intuibili. Con la conseguente necessità che occorre, comunque, una “definita” relazione tra il fatto commesso e l’ordinamento sportivo.

Dall’altro, quello dell’indubbio disdoro che viene arrecato all’ordinamento sportivo da comportamenti particolarmente riprovevoli, se non ignominiosi, posti in essere dal tesserato.

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte federale d’appello della FIGC, non sono sanzionabili dal giudice sportivo le condotte, pur molto deprecabili, poste in essere in ambito strettamente privato senza alcun rapporto con l’attività sportiva<sup>119</sup>.

Ciò perché l’applicazione dell’art. 4 non può che essere limitata, in quanto la norma lo prevede espressamente, per ogni “rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, senza che possa essere esteso, per esempio, ad ogni rapporto sociale; ciò, peraltro, in modo conforme a quanto previsto dall’art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI.

Tale impostazione non è stata condivisa dal Collegio di garanzia dello sport – che ha annullato, con rinvio, la decisione della Corte federale - poiché i principi di lealtà – secondo il Collegio di garanzia - si estendono anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa allorché la condotta implichi - per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito - una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva. E ciò “in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale”<sup>120</sup>.

Nel successivo giudizio di rinvio la Corte federale ha dichiarato, però, la sospensione dei termini di conclusione del giudizio disciplinare sino alla formazione del giudicato in sede penale.

---

<sup>119</sup> Si veda: CFA FIGC, SS.UU., n. 98/2022-2023; CGF, Sez. I, 2014-2015, in CU n. 248 del 28 marzo 2014, n. 3.

<sup>120</sup> Così: Collegio di garanzia dello sport n. 10/2024; in senso analogo P. Sandulli, *L'evoluzione e le prospettive della giustizia sportiva*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2024, p. 443.

Ciò in quanto ha ritenuto di non poter accertare né valutare i fatti alla luce del parametro normativo individuato dal Collegio di garanzia dello sport, non avendo piena cognizione di tali fatti ed essendo gli stessi ancora *sub judice* nell'ambito di un procedimento penale tuttora in corso<sup>121</sup>.

Occorre infatti considerare l'art. 16, comma 5, del d. lgs n. 39/2021, secondo cui i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali devono prevedere sanzioni disciplinari, tra l'altro, a carico dei tesserati che "siano stati condannati in via definitiva" per delitti gravissimi contro la libertà e la dignità della persona, con particolare riferimento allo sfruttamento sessuale dei minori, alla pedopornografia, alla violenza sessuale, alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale.

Non è questa la sede per affrontare i temi legati alla possibile incostituzionalità di tale norma: il legislatore nazionale ha determinato direttamente quelli che sono gli effetti – all'interno dell'ordinamento sportivo – di talune fattispecie delittuose, in evidente contrasto con l'autonomia dello stesso.

Ci si limita, sul punto, a ribadire quanto è stato osservato, in occasione di altri provvedimenti statali: ormai il germe della politica riduce sempre più gli spazi di autonomia dell'ordinamento sportivo, a dispetto delle due notissime sentenze della Corte costituzionale<sup>122</sup>.

In ogni caso, con la citata disposizione, il legislatore statale, tra una soluzione di non rilevanza nell'ordinamento sportivo di tali comportamenti - fatta propria dalla Corte federale - e di rilevanza generalizzata - fatta propria dal Collegio di garanzia - ha optato per una soluzione intermedia.

Intanto, ha selezionato una serie di delitti particolarmente ignominiosi; in secondo luogo, ha previsto che tali delitti rilevano nell'ordinamento sportivo se sono stati accertati con sentenza definitiva dal giudice penale.

Pertanto, secondo quanto ritenuto dall'ultima decisione della Corte federale (quella, cioè, successiva all'annullamento con rinvio da parte del Collegio di garanzia), ai fini della sanzione di tali comportamenti all'interno dell'ordinamento sportivo, il legislatore statale richiede che sia intervenuta una sentenza definitiva del giudice penale.

Naturalmente permangono diversi problemi interpretativi.

Cosa accade per i reati non previsti espressamente dal decreto legislativo, che pure possono essere particolarmente efferati o comunque moralmente riprovevoli e che, quindi, arrecano disdoro alla Federazione? (pensiamo al reato di omicidio commesso da un tesserato).

Si tratta, in effetti, di una elencazione lacunosa<sup>123</sup>.

---

<sup>121</sup> Si veda: CFA FIGC, SS.UU., n. 100/2023-2024.

<sup>122</sup> Si veda: L. Santoro, *Sport, mercato e istanze sociali nei contingenti rapporti di forza*, in S. Mazzamuto, R. Pardolesi e L. Santoro (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*, vol. II, cit., p. 980.

<sup>123</sup> Si veda E. Brigandì, *I modelli di organizzazione gestione e controllo tra normativa statale e sportiva: mog 231, mog sportivi e riforma dello sport*, in *giustiziasportiva.it*, 2023, pp. 9 ss., secondo cui non passa inosservata da questo elenco tassativo l'assenza però di molti reati di genere previsti dal Codice Rosso che forse avrebbero meritato più attenzione e che ben possono manifestarsi anche

E cosa accade, poi, per i reati di opinione?

Si ricorda il caso clamoroso di un noto calciatore professionista che, anni fa, inneggiò, in una telefonata intercettata, all'omicidio di Giovanni Falcone.

È evidente che, alla luce del d. lgs n. 39/2021, l'incolpato non potrebbe mai essere sanzionato dal giudice sportivo (come decise, del resto, a suo tempo, la Corte di giustizia federale della FIGC)<sup>124</sup>.

## 9. Conclusioni

L'adesione all'ordinamento sportivo comporta la condivisione di una serie di principi etici che rendono ben più alto lo standard di condotta da parte del tesserato, al quale si richiede non un generico comportamento conforme ai principi del buon padre di famiglia – tipico dell'ordinamento generale – ma un più alto livello di attenzione e rispetto nei confronti degli altri tesserati e del sistema cui intende partecipare.

In questa prospettiva, l'applicazione del principio di lealtà comporta una forma di tipicità aperta, diversamente modulata rispetto all'ordinamento generale.

Tale principio, in realtà, non deroga al canone di tassatività, ma lo declina mediante standard integrati da garanzie procedurali (contestazione specifica e tempestiva, motivazione rafforzata, proporzionalità) e dalla funzione nomofilattica degli organi di vertice della giustizia sportiva, assicurando una ragionevole prevedibilità *ex ante* delle conseguenze sanzionatorie.

Tale diversità rispetto all'ordinamento generale si fonda sul principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

---

in relazione all'attività sportiva nei rapporti tra tesserati, come ad es. e a mero titolo esemplificativo, il *revenge porn* (art. 612 ter c.p.). Tale limitazione riduce sicuramente la portata applicativa della norma limitando i casi di risposta sanzionatoria in sede sportiva alle sole ipotesi espresse e tipizzate dal comma 5 dell'art. 16.

<sup>124</sup> Si veda: CGF, Sez. I, 2014-2015, in CU n. 248 del 28 marzo 2014, n. 3, secondo cui occorre un collegamento qualificato tra la condotta del soggetto e l'ordinamento di settore, com'è fatto palese dalla specificazione normativa che richiede la sua ascrivibilità a “[...] ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. Il chiaro contenuto precettivo della disposizione regolamentare in esame, direttamente evincibile dallo stesso valore semantico della relativa proposizione letterale, qualifica la condotta disciplinarmente rilevante (oltre che per il contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità) anche in ragione del suo inquadramento all'interno di rapporti che riflettono, in via obiettiva, un nesso con l'attività sportiva. Tale connotazione, pur non identificandosi con le sole manifestazioni proprie dello specifico ruolo tecnico cui appartiene il singolo soggetto (dirigente, atleta, tecnico, ecc.), evoca, comunque, quale condizione imprescindibile per la sua rilevanza disciplinare, che il singolo addebito possa essere posto in rapporto di connessione quantomeno con la qualità soggettiva di tesserato. Di contro, nel caso di specie, il contesto in cui è maturata la condotta in contestazione consente di assegnare alla suddetta qualità di soggetto tesserato una valenza del tutto neutra venendo in risalto, piuttosto che un rapporto riferibile all'attività sportiva, una conversazione privata tra amici in ambito riservato, seppur esplicitasi in termini obiettivamente deprecabili ed infamanti, dove la stessa appartenenza di uno essi al mondo sportivo non esplicava alcun rilievo.

Sotto questo aspetto, occorre rimarcare che è certamente vero che il fenomeno sportivo, esaminato dalla prospettiva dell'ordinamento generale, dà vita ad un ordinamento di settore e, pertanto, lo Stato si pone in una posizione di preminenza rispetto al (particolare) ordinamento sportivo.

È anche vero, però, che non si tratta di un ordinamento di settore come tanti altri<sup>125</sup>.

La costituzionalizzazione del fenomeno sportivo nella sua dimensione collettiva è un dato acclarato, prima per via interpretativa e giurisprudenziale, con specifico riferimento agli artt. 2 e 18 Cost. e, poi per esplicita previsione del nuovo settimo comma dell'art. 33 Cost., che riconosce il valore costituzionale dell'attività sportiva: la nuova disposizione usa l'espressione "in tutte le sue forme", in tal modo volendo confermare la tutela costituzionale dell'ordinamento sportivo anche nelle sue articolazioni organizzative.

Ne discende un *favor* per l'autoregolamentazione e per la funzione sociale delle associazioni sportive, cui corrisponde, sul versante pubblico, un dovere di sostegno coerente con la novella dell'art. 33.

Muovendo dall'art. 2 Cost., inteso come "clausola aperta", lo sport è stato ricondotto ai diritti inviolabili della persona. In parallelo, l'art. 18 Cost. valorizza l'ontologica natura associativa dello sport: la pratica sportiva si esprime entro regole poste dagli enti di vertice e richiede assetti organizzativi che giustificano, entro limiti funzionali, una qualche compressione delle libertà individuali in vista del buon funzionamento del "sistema".

La Corte costituzionale ha fatto propri questi cardini: con le sentenze n. 49/2011 e n. 160/2019 ha riconosciuto ampia tutela all'autonomia sportiva negli artt. 2 e 18 Cost. e, con la più recente sentenza n. 184/2023, ha ribadito la portata della garanzia associativa.

Nella Costituzione nessun diritto fondamentale ivi previsto ha carattere assoluto ma esso è temperato con gli altri diritti e l'esito del bilanciamento non può mai essere il sacrificio totale di uno dei valori in gioco, altrimenti si darebbe luogo a una tirannia del valore, utilizzando il linguaggio di Carl Schmitt.

D'altro canto, la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001) ha introdotto in Costituzione il principio di sussidiarietà: l'art. 118, comma 4, abilita i privati organizzati a curare interessi generali al livello più appropriato.

Le associazioni sportive, quindi, sono soggetti sussidiari portatori di un interesse generale (lo sport) e, come tali, richiedono letture interpretative di favore.

Ne conseguono due effetti: a) il legislatore è chiamato a misurare l'intervento statale sulla capacità regolativa dell'ordinamento sportivo, limitandosi dove l'autoregolamentazione è adeguata; b) il giudice statale è tenuto a rispettare e valorizzare l'autonomia negoziale e organizzativa sportiva.

---

<sup>125</sup> Sia consentito il rinvio a M.L. Torsello, *Giurisdizione statale e giustizia sportiva*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2024, pp. 353 ss.

In tale cornice destano perplessità talune letture che enfatizzano la dimensione pubblicistica del fenomeno sportivo e, correlativamente, sia taluni orientamenti normativi, che restringono gli spazi di autonomia dell'ordinamento sportivo, sia giurisprudenziali, che sembrano ampliare competenze e sindacato del giudice dell'ordinamento generale oltre il perimetro dei casi contemplati in Costituzione, con possibili ricadute in termini di incertezza applicativa e di attenuazione dell'autonomia delle federazioni.



BIBLIOGRAFIA

Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno nazionale (Capri, 27-29 marzo 2008)*, Napoli, 2009.

F. Astone, *Le clausole generali tra diritto civile e filosofia analitica*, in *Giur. it.*, 2011, pp. 1716 ss.

E. Brigandì, *I modelli di organizzazione gestione e controllo tra normativa statale e sportiva: mog 231, mog sportivi e riforma dello sport*, in *giustiziasportiva.it.*, 2023, pp. 9 ss.

F. Calisai, *Lealtà sportiva e buona fede contrattuale tra “coincidenze semantiche” e simmetrie applicative*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, pp. 107 ss.

P. Campanella, *Clausole generali e obblighi del prestatore di lavoro, Giornate di studio AIDLASS 2014, Clausole generali e diritto del lavoro*, in *bollettinoadapt.it*, 2015.

F. Cardarelli, *Morfologia dell'ordinamento sportivo*, in *amministrativamente.com*, 2022.

F. Carnelutti, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, pp. 20 ss.

P. Chiassoni, *Le clausole generali tra teoria analitica e dogmatica giuridica*, in *Giur. it.*, 2011, pp. 1692 ss.

S. Cimini e A. Valentini, *Commento all'art. 4*, in A. Giordano (a cura di), *Commentario al Codice di giustizia sportiva F.I.G.C.*, Roma, 2023.

A.M. Colarusso, *Regolazione federale, abuso di posizione dominante e specificità della dimensione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, pp. 113 ss.

G. D'amico, *Clausole generali e controllo del giudice*, in *Giur. it.*, 2011, pp. 1704 ss.

P. D'Onofrio, *Il rapporto tra norme sportive speciali e generali*, in *Giur. it.*, 2024, pp. 1480 ss.

P. D'Onofrio, *La discrezionalità della giustizia sportiva*, in S. Mazzamuto, R. Pardolesi, L. Santoro (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*, vol. I, Palermo, 2024, pp. 243 ss.

A. De Michele, *La “condotta libera” dell'illecito sportivo de iure condendo nella giustizia sportiva della F.I.G.C.*, in *Diritto dello sport 2024*, pp. 57 ss.

R. Frascaroli, *Sport (dir. pubbl. e dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990.

F. Galgano, *Diritto privato*, Padova, 1983.

M.S. Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 1-2, pp. 10-28.

P. Grossi, *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Dir. amm.*, 2012, 1-2, pp. 1-15.

G. Liotta, *Lo sport in Costituzione: assenza formale e presenza sostanziale*, in *dirittodellospor.it*, 2023.

F.P. Luiso, *Giustizia sportiva*, in *Dig. Disc. Priv.*, Sezione civile, Torino, 1993.

M. Mancini, *Attività sportive “ufficiali”, intervento pubblico e sussidiarietà*, Padova, 2012.

A. Marini, *Etica e sport*, in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno nazionale (Capri, 27-29 marzo 2008)*, Napoli, 2009, pp. 53 ss.

S. Mazzamuto, *Il rapporto tra clausole generali e valori*, in *Giur. it.*, 2011, pp. 1698 ss.

L. Melica, *“L'éclairer” dell'Olimpismo. De Coubertin tra i giganti del metodo comparato*, Modena, 2024, pp. 90-91.

L. Mengoni, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, pp. 10 ss.

E. Moscati, *Clausole generali e ruolo delle obbligazioni naturali nel diritto vigente*, in *Giur. it.* 2011, p. 1720.

A. Piazza e A. Zimatore, *Repertorio ragionato del Collegio di garanzia dello sport*, Roma, 2019.

P. Rescigno, *Le clausole generali nel diritto privato. Una nuova stagione per le clausole generali*, in *Giur. it.*, 2011, pp. 1689 ss.

P. Rescigno, *Appunti sulle clausole generali*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, pp. 1-8.

F. Roselli, *Clausole generali. Iura novit curia. Contraddittorio*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1701 ss.

P. Rubechini, *Un limite esterno all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dell'ex tesserato: luci e ombre in un caso di archiviazione nonostante la violazione dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva nell'ambito della federazione italiana motonautica*, in *Riv. dir. sport.*, 2017, pp. 430 ss.

P. Sandulli, *L'evoluzione e le prospettive della giustizia sportiva*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2024, p. 443.

L. Santoro, *Sport, mercato e istanze sociali nei contingenti rapporti di forza*, in S. Mazzamuto, R. Pardolesi e L. Santoro (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*, vol. II, Palermo, 2024, p. 980.

F.P. Traisci, *Fair play e lealtà sportiva: i valori dello sport dall'etica al precetto giuridico per la tutela dell'integrità del movimento*, in S. Mazzamuto, R. Pardolesi e L. Santoro (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*, vol. II, Palermo, 2024, pp. 1075 ss.

A. Torrisi, *Il principio di lealtà sportiva*, in S. Mazzamuto, R. Pardolesi e L. Santoro (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*, vol. II, Palermo, 2024, vol. II, pp. 1049 ss.

M.L. Torsello, *Giurisdizione statale e giustizia sportiva*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2024, pp. 353 ss.

F. Valenti, *Lealtà sportiva. Etica e diritto*, in *Eur. J. Sport Stud.*, 2014, 2, pp. 1 ss.

V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010.

V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, in *Giur. it.*, 2011, pp. 1720 ss.